



# COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 67 DEL 19/12/2023

**OGGETTO:** REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIATE AL 31.12.2022 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE

L'anno 2023, addì **19** del mese di **Dicembre** alle ore **20.00**, presso la Sala Consiliare Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

N.	Nominativo	Presenza
1	PARRINO Daniele	PRESENTE
2	BONETTI Federico	PRESENTE
3	FACCHIN Marino	PRESENTE
4	PACCINI Cristina	PRESENTE
5	MONTI Rosella	PRESENTE
6	ROARO Arianna	PRESENTE
7	GENTILE Stefania	PRESENTE
8	VIGANO' Erminia Noemi	PRESENTE
9	VUONO Franco	PRESENTE
10	BIRIGOZZI Marta	PRESENTE
11	TEDESCHI Gianfranco Walter	PRESENTE
12	BALZARINI Romano	PRESENTE
13	CARLINI Sarah	PRESENTE

Presenti n.13 (tredici)

Assenti n.0 (zero)

Partecipa il Segretario comunale, Dott. Giorgio RICCI.

Risulta presente l'Assessore esterno, Dott. Massimiliano POROTTI.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Rosella MONTI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIALE AL 31.12.2022 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore competente che si avvale del supporto tecnico del responsabile dell'Area Finanziaria, Sig. Alfonso Francese, presente in aula.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

### RICHIAMATI:

1. il "Piano operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Vergiate", predisposto e pubblicato ai sensi dell'art. 1, c. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2015);
2. la "Relazione sull'attuazione e sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione", redatta in ottemperanza alla legge 190/2014, pubblicata e inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2016);
3. La Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs.19/08/2016 n. 175 e s.m.i. e allegato questionario della Corte dei Conti inoltrato alla Corte dei Conti con ns. prot. 16167 del 09/10/2017(delibera n. 25 del 20 luglio 2017);
4. la Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2018 ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate in ottemperanza all'art.20 del D.L.gs. n.175/2016. pubblicata e inoltrata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con ns. prot. n. 15715 del 10/10/2018;
5. la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 21.05.2020 ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate al 31.12.2019 in ottemperanza all'art.20 del D.L.gs. n.175/2016. pubblicata e inoltrata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con ns. prot 9939 del 19/06/2020;
6. la Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 22.12.2020 ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate al 31.12.20219 in ottemperanza all'art.20 del D.L.gs. n.175/2016;
7. la Delibera di Consiglio Comunale n.73 del 21.12.2021 ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate al 31.12.2020 in ottemperanza all'art.20 del D.L.gs. n.175/2016;
8. la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2021 ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate al 31.12.2020 in ottemperanza all'art.20 del D.L.gs. n.175/2016;

9. la Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 22.12.2022 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vergiate al 31.12.2021 in ottemperanza all’art.20 del D.L.gs. n.175/2016;

**RICHIAMATA** la delibera C.C. n. 26 del 20.07.2017 ad oggetto: “Messa in liquidazione Società OMNIA VER s.r.l”;

**RICHIAMATA** inoltre la delibera C.C. n. 33 del 27 luglio 2021 ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E RELATIVO PIANO DI RIPARTO SOCIETA’ OMNIA VER S.R.L.

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P.;
4. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, del T.U.S.P., sopra citato;  
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (anche se il nuovo comma 12-quinquies dell’art. 26 ha introdotto un periodo transitorio nel quale il limite è ridotto a 500 mila euro);  
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.S.P.;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, in particolare:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:  
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**TENUTO** conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principe di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa , come previsto dall'art.5 del testo unico;non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 c. 2 del T.U.S.P.; previste dall'art. 20 c.2 del T.U.S.P., ossia :
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ;
  - partecipazioni in società che, nel triennio 2013- 2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore

**CONSIDERATO** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio comunale competente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'Ente alla data del 31.12.2022 detiene la seguente partecipazione diretta:

1. ALFA S.r.l. partecipata per la quota dello 0,81 % da mantenere in quanto gestore del servizio idrico integrato;

**VISTO** l'art. 172 del D.Lgs. 152/2016, il quale disciplina il principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

**PRESO ATTO** che dal 1 aprile 2016, come si desume da tutti gli atti sopra richiamati, la società ALFA srl è operativa;

**DATO ATTO** che esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviano per approfondimenti alla relazione tecnica dell'Ufficio deve rilevarsi quanto segue:

per quanto riguarda la società ALFA srl, le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera a) del D.L.gs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto produce servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nella suddetta società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP.

Si dà atto pertanto che l'Ente intende mantenere la partecipazione nella società Alfa srl, in quanto ricorrono i presupposti di legge.

**DATO ATTO** che al punto precedente è stata adottata la delibera ad oggetto: “**Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs 201/2022**”;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile dell'area finanziaria e contabile;

**DATO ATTO** che la presente proposta è stata esaminata nella riunione congiunta delle commissioni consiliari tenutasi in data 12/12/2023;

**DATO ATTO** altresì che della discussione intervenuta, preliminare alla votazione sul punto all'ordine del giorno, viene effettuata registrazione integrale e come tale custodita agli atti nonché divulgata a mezzo canale informatico giusta delibera del Consiglio Comunale n.40 del 27/09/2017 ad oggetto: “Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale”;

**VISTO** il D.lgs. 118/2011;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore Unico;

con voti n.9 favorevoli, n.2 contrari (Sigg.ri Romano Balzarini e Sarah Carlini) e n.2 astenuti (Sigg.ri Marta Birigozzi e Gianfranco Walter Tedeschi) espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vergiate alla data del 31.12.2022, accertandole come da documento “Relazione tecnica in esito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Vergiate in ottemperanza all’art. 20 del d.lgs.175/2016”;
- di allegare la Relazione tecnica e la scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- di trasmettere copia della presente deliberazione:
  - a tutte le società partecipate dal Comune di Vergiate;
  - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - all’osservatorio del MEF;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vergiate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

## **SUCCESSIVAMENTE**

su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..



# Pareri

COMUNE DI VERGIATE

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 83**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Bilancio**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIATE AL 31.12.2022 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.  
APPROVAZIONE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2023

Il Responsabile di Settore

Rag. Alfonso Francese

## Parere Contabile

Ragioneria Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Alfonso Francese

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE  
Rosella MONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio RICCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giorgio Ricci in data 28/02/2024  
ROSELLA MONTI in data 28/02/2024